



SUCCESSIONI EREDITARIE

La dichiarazione di successione deve essere presentata:

- dai chiamati all'eredità quindi i familiari più prossimi, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti legali, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunciato;
- dai legatari, o dai loro rappresentanti legali;
- dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta;
- dagli amministratori dell'eredità, dai curatori delle eredità giacenti o dagli esecutori testamentari;

Gli eredi possono essere sostituiti da un tecnico incaricato come un Geometra, un Architetto o un Notaio, i quali muniti di delega e fotocopia di documento dei chiamati all'eredità, saranno autorizzati a svolgere tutti i servizi che rientrano nella dichiarazione di successione.

Nel caso in cui conseguissero più eredi obbligati alla presentazione della successione, è sufficiente che questa avvenga ad opera di uno solo di essi.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (corrispondente alla data del decesso) presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al luogo di ultima residenza in Italia del defunto.

La normativa vigente prevede che non c'è obbligo di presentare la dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto il cui asse ereditario ha un valore non superiore a 100.000 € e non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari.

Possiamo avere due tipologie di successioni, la successione legittima e la successione testamentaria.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

La successione legittima è la successione per volontà di legge.

I presupposti della successione legittima sono i seguenti:

- Morte del “de cuius” senza testamento
- Esistenza di un testamento privo di disposizioni patrimoniali, o nullo, o annullato, o revocato, o inefficace.
- Esistenza di un testamento che dispone solo per alcuni beni o quote di eredità; in tal caso si avrà coesistenza di successione testamentaria e successione legittima.

Nella successione legittima l'eredità si devolve:

- Al coniuge
- Ai discendenti legittimi, legittimati, adottivi e naturali
- Ai genitori
- Agli ascendenti legittimi entro il 6° grado
- Allo Stato

Qui di seguito riportiamo come sono proporzionate le quote spettanti agli eredi:

EREDI / QUOTE

Solo il coniuge	Tutto
Il coniuge e un figlio	Meta' a testa
Il coniuge e due figli	1/3 al coniuge e 2/3 ai due figli
Il coniuge e piu' di due figli	1/3 al coniuge e 2/3 a tutti i figli
Solo il coniuge, fratelli e sorelle	2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli e sorelle (*)
Solo il coniuge fratelli, sorelle e genitori	2/3 al coniuge, 1/3 altri (ai genitori almeno 1/4) (*)
Solo un figlio	Tutto
Solo piu' figli	Tutto suddiviso in parti uguali
Solo un genitore	Tutto
Solo due genitori	Meta' a testa
Solo genitori, fratelli e sorelle	Suddiviso in parti uguali (ai genitori almeno 1/2) (*)
Solo fratelli e sorelle	Tutto, suddiviso in parti uguali (*)
Solo i nonni	A meta' tra nonni paterni e materni
Solo bisnonni o altri ascendenti	Tutto a chi ha il grado di parentela piu' vicino
Solo altri parenti	Entro il sesto grado al parente piu' vicino che esclude gli altri

(*)i fratelli e le sorelle unilaterali (consanguinei se dello stesso padre e di madre diversa e uterini se della stessa madre ma di padre diverso), quando concorrono con i germani, conseguono la meta' della quota che va ai germani.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Il testamento è un atto mortis causa ed è l'unico atto previsto dalla legge italiana che permette ad una persona di statuire in ordine alla successione dei propri diritti.

Tuttavia il testamento può anche contenere disposizioni non aventi carattere patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di figli naturali.

Dal punto di vista patrimoniale, comunque, il testamento può contenere:

- L'istituzione di uno o più eredi
- L'attribuzione di uno o più legati

In particolare il testamento è un vero e proprio negozio giuridico avente i seguenti caratteri:

- Unilaterale: sono vietati infatti i contratti mortis causa (cd. Divieto dei patti successori);
- Non recettizio : la sua efficacia è indipendente dalla conoscenza dei terzi;
- Revocabile
- Unipersonale: cioè posto in essere unicamente da una sola persona
- Gratuito
- Personale: la legge non ammette la rappresentanza, né volontaria né legale;
- Formale: la volontà del testatore deve estrinsecarsi in una delle forme tassativamente previste dalla legge.

La volontà del testatore può essere considerata valida ed efficace solo se è :

- Spontanea
- Certa
- Completa: nel senso che il contenuto della volontà del testatore deve ricavarsi solo dal testamento
- Definitiva: cioè il testamento deve contenere non un progetto, ma una reale determinazione attuale.

Il testamento può essere (olografo, pubblico e segreto).

1) Il testamento olografo è la forma più semplice di negozio testamentario ed è redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Se da un lato tale tipo di testamento soddisfa l'esigenza della segretezza e dell'economicità, dall'altro esso è suscettibile di alterazione smarrimento e sottrazione.

I requisiti formali del testamento olografo sono l'olografia che deve essere scritto per intero di pugno dal testatore tra cui:

- data: deve essere indicato il giorno, il mese e l'anno in cui il testamento fu sottoscritto.
- sottoscrizione: comprende nome e cognome e serve ad individuare il testatore.

2) Il testamento pubblico è un documento redatto con le richieste formalità da un notaio, ed ha natura di atto pubblico.

I requisiti formali del testamento pubblico sono la dichiarazione orale di volontà che il notaio deve accertare per l'identità personale del testatore.

- La presenza dei testimoni: 2 testimoni, servono 4 testimoni se il testatore non sa leggere o scrivere ed è sordomuto.
- La redazione per iscritto della volontà testamentaria ad opera del notaio
- La lettura dell'atto al testatore ed ai testimoni ad opera del notaio
- La sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio
- La data
- La menzione dell'osservanza delle suddette formalità.

3) Il testamento segreto consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti.

Tale tipo di testamento, da un lato consente al testatore di tenere segreto il contenuto delle disposizioni, dall'altro assicura l'intangibilità dell'atto e la certezza della data.

QUALI IMPOSTE SI DEVONO VERSARE

La presentazione della dichiarazione di successione consentirà all'Ufficio dell'Entrate di quantificare e richiedere successivamente, l'imposta di successione.

Sul valore complessivo dell'asse ereditario si applicano le seguenti aliquote:

4%	coniuge ed i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti ecc,), con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario
6%	fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario
6%	senza franchigia, per parenti in linea collaterale entro il 4° grado (zii, cugini, ecc.) e gli affini entro il 3° grado (suoceri, generi, nuore, ecc.)
8%	senza franchigia, per tutti gli altri soggetti

Tuttavia, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della legge n°104/1992), la franchigia è elevata ad 1.500.000 €, indipendentemente dal grado di parentela.

Nel caso in cui nella successione ricadano anche beni immobili (fabbricati e/o terreni), oltre l'imposta di successione, devono essere versate anteriormente alla presentazione della dichiarazione le seguenti imposte:

imposta ipotecaria	2% del valore lordo degli immobili, con importo minimo di 200,00 euro
imposta catastale	1% del valore lordo degli immobili, con importo minimo di 200,00 euro
imposta di bollo	64,00 euro per ogni formalità di trascrizione richiesta
tassa ipotecaria	35,00 euro per ogni Ufficio provinciale, ex Conservatoria, territorialmente competente

tributi speciali	per ogni Ufficio provinciale, ex Conservatoria, territorialmente competente. Importo variabile, stabilito da ogni U.T. dell'A.d.E. (su Roma è 18,59 euro)
------------------	---

Qualora per uno dei beneficiari si tratti di "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono pari a 200,00 € ciascuna, relativamente a quell'immobile (importo così aumentato a decorrere dal 01/01/2014 dall'[art. 26, comma 2 del Decreto legge 12 settembre 2013, n°104](#)).

I GRADI DI PARENTELA

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (es. padre-figlio; nonno nipote) – art. 74 c.c. parentela legittima si estende fino al 6° grado – art. 77 c.c. parentela naturale è limitata tra il genitore e il figlio naturale (ossia nato fuori dal matrimonio) riconosciuto o giudizialmente dichiarato – art. 258 e 277 c.c. affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge: nella linea e nel grado in cui uno è parente di uno dei coniugi, egli è affine all'altro coniuge – art. 78 c.c.

Elenchiamo qui di seguito i diversi gradi di parentela che possono intercorrere con il "de cuius":

- genitori parenti in linea retta ascendente di 1° grado
- nonni parenti in linea retta ascendente di 2° grado
- bisnonni parenti in linea retta ascendente di 3° grado
- figli parenti in linea retta discendente di 1° grado
- nipoti parenti in linea retta discendente di 2° grado
- bisnipoti parenti in linea retta discendente di 3° grado
- fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 2° grado
- nipoti (figli di fratelli) parenti in linea collaterale di 3° grado
- pronipoti (figli di figli di fratelli) parenti in linea collaterale di 4° grado
- figli di pronipoti parenti in linea collaterale di 5° grado
- zii paterni e materni parenti in linea collaterale di 3° grado
- cugini parenti in linea collaterale di 4° grado
- figli di cugini parenti in linea collaterale di 5° grado
- figli di figli di cugini parenti in linea collaterale di 6° grado
- prozii (fratelli dei nonni) parenti in linea collaterale di 4° grado
- cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 5° grado
- figli dei cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 6° grado